Una "antica" teoria giurisprudenziale tuttora valida ed applicabile

IL GIP DI SALERNO APPLICA IL "FURTO VENATORIO": UNA GIURISPRUDENZA DA RIVITALIZZARE PER IL CONTRASTO AL BRACCONAGGIO

A cura
di Maurizio Santoloci

Il "furto venatorio" è ancora perfettamente applicabile. Nonostante che qualcuno sostenga il contrario.

E lo dimostrano casi attuali di diretta applicazione. Casi che sono ormai rari non perché tale teoria giurisprudenziale è "abolita", come alcuni scrivono, ma perché caduta in desuetudine applicativa per il fatto che le nuove generazioni di operatori di polizia giudiziaria ambientale (che non hanno vissuto la nascita e l'evoluzione di tale principio sul territorio negli anni '80/'90) non ne conoscono l'esistenza ed i contenuti o sono scoraggiati dalla lettura di tesi opposte. E - dunque - sono rare le comunicazioni di notizie di reato che giungono ai PM e – di conseguenza – rari i casi di applicazioni giurisdizionale di tale teoria giurisprudenziale.

Ma laddove la denuncia viene redatta, il principio trova conferma - ancora oggi - di pratica e diretta applicazione.[1]

---

[1] Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" edizione 2010** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente-Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/): "(...) IL "FURTO VENATORIO" VIENE ATTUALIZZATO DALLA MAGISTRATURA: DI NUOVO I BRACCONIERI COME LADRI (Contributo a cura della Dott.ssa Valentina Vattani) - Due casi di cronaca rilanciano il "furto venatorio". Una teoria giurisprudenziale ormai quasi dimenticata e poco applicata, ma che invece è assolutamente oggi ancora applicabile soprattutto a carico dei bracconieri che uccidono animali protetti. E che consente – nei casi più gravi – anche l'arresto dei responsabili. Ma vediamo – per prima cosa – la cronaca.
Primo caso: CACCIA: TRIBUNALE DI GENOVA, BRACCONAGGIO È FURTO ALLO STATO
(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - I bracconieri possono essere condannati anche per furto ai danni dello Stato, oltre che per i reati previsti dalla normativa sulla caccia. È quanto accaduto ad un bracconiere genovese colto in flagrante con reti, fucili e volatili selvatici. Il tribunale di Genova lo ha condannato a quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa per furto ai danni dello Stato (con sospensione condizionale della pena). L'uomo, residente a Pegli, nel ponente genovese, era stato sorpreso due anni fa dalla Polizia Provinciale sulle alture della Val Varenna mentre azionava le sue reti da uccellagione, in possesso di fucile, munizioni, e volatili selvatici di cui si serviva come richiami vivi. È subito scattata la denuncia a cui ha fatto

seguito la liberazione, su disposizione del pubblico ministero, degli esemplari di tordi e merli da lui catturati illegalmente. Giovedì scorso la condanna in primo grado. "È stata applicata - spiegano alla Polizia Provinciale - un'innovativa interpretazione giurisprudenziale del 2004 della Corte di Cassazione penale, in base alla quale ai cittadini privi di licenza di caccia che si appropriano illecitamente di animali selvatici (che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato) continua ad applicarsi anche il reato di furto ai danni dello Stato, fermi restando gli altri reati venatori o in materia di armi".
Dunque, il 19.11.2009 un bracconiere senza licenza di caccia di Genova-Pegli, trovato da agenti della Polizia Provinciale di Genova ad operare uccellagione nel dicembre 2007 con rete tipo "solchetto" (a caduta sul terreno, attivata da fune e sorretta con paletti basculanti) ed uso di richiami illegali, è stato condannato dal Giudice di primo grado del Tribunale di Genova per furto ai danni dello Stato, alla pena di 4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa, con sospensione condizionale.
Nello stesso giorno l'imputato è stato ammesso anche all'oblazione per uccellagione, richiesta dalla difesa, per gli altri capi di imputazione, ossia omessa custodia di fucile e di 600 cartucce in un fienile, rinvenute dopo perquisizione. Sei turdidi sono stati liberati il giorno dopo su disposizione del PM.
Secondo caso: con sentenza n. 764 del 6 giugno 2007 il Tribunale Monocratico Penale di Forlì ha applicato il patteggiamento ad un imputato che doveva rispondere – tra l'altro – di "furto venatorio" in quanto il soggetto era stato sorpreso dagli operatori del Corpo Forestale dello Stato di Predappio mentre andava a controllare i lacci in crine di cavallo disposti a decine sulle colline di Premilcuore (FC) e a staccare dal laccio un esemplare di merlo.
Dunque, due casi molto importanti e significativi. Che seguono – in tempi recenti, altre due sentenze. Va richiamata infatti anche la sentenza 34352/04 della IV Sez. pen. della Corte di Cassazione che riconferma la già citata esclusione del furto "venatorio" ai casi riguardanti il cacciatore munito di licenza e che caccia di frodo, ma la ravvisa per il bracconiere senza licenza, peraltro confermando la condanna degli imputati per concorso in furto ai danni del Parco Nazionale del Gran Paradiso, con contestuale riconoscimento del risarcimento del danno subito e la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio per l'Ente Parco.
In questo solco si inserisce anche la Sentenza n. 158 del G.U.P. di Chiavari del 17/10/2006 (depositata il 25/10/2006), con un imputato ammesso al patteggiamento.
Stiamo pertanto assistendo ad un significativo rinnovo di applicazione della "antica" teoria del "furto venatorio" che consente di perseguire i bracconieri con tale reato del Codice Penale.
Ma quali sono le basi di questa impostazione di giurisprudenza, da tempo caduta in desuetudine? In passato non remoto tale teoria giuridica ha rappresentato uno strumento importantissimo e determinante per contrastare i fenomeni di bracconaggio a tutti i livelli. Negli anni '80 grazie a questo innovativo filone di giurisprudenza molti bracconieri di animali protetti furono negli anni successivi in tutta Italia arrestati e condannati a pene pesanti sulla base di questa elaborazione giurisprudenziale. E resta da chiedersi se è in realtà ancora oggi applicabile... Noi da sempre – sulle pagine della Testata on line "Diritto all'ambiente" – abbiamo sostenuto la legittima attuale applicazione ai nostri giorni di tale impostazione giurisprudenziale. Ed i fatti ci stanno dando ragione.
Chi uccide animali protetti, a quale sanzioni va incontro? La risposta - logica - è che a suo carico scattano i reati previsti dalla legge in materia di tutela della fauna ed esercizio dell'attività venatoria, quale norma di settore. E questa è la regola di base. Dunque, è chiaro che in casi del genere, si applicano - naturalmente - tutte le violazioni specifiche della normativa in materia di caccia.
Molti oggi stanno chiedendo - tuttavia - norme più severe attesa la modesta entità di tali sanzioni previste nella norma speciale. E si attendono con ansia i delitti ambientali in discussione in Parlamento. Giusto e logico.
Ma, in attesa di queste modifiche normative, esiste una strada già oggi praticabile senza attendere modifiche normative e integrando - per questi casi specifici - la normativa di settore. Alludo alla "antica" teoria del "furto venatorio"…
Quest'ultima prassi giurisprudenziale è in realtà da tempo caduta in desuetudine ed è oggi poco applicata, anche se in un passato non remoto ha rappresentato uno strumento giuridico importantissimo e determinante per contrastare i fenomeni di bracconaggio a tutti i livelli. Negli anni '80, grazie a questo innovativo filone di giurisprudenza, molti bracconieri di animali protetti furono negli anni successivi in

Uno degli ultimi casi è la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP di Salerno in data 24 giugno 2010 anche per il reato – appunto – di "furto venatorio" a carico di un indagato su comunicazioni di notizia di reato delle guardie volontarie del WWF Italia. L'imputazione è chiara e riguarda – appunto – gli articoli 624 e 625 n. 7 del Codice Penale in quanto in periodo

---

tutta Italia arrestati e condannati a pene pesanti sulla base di questa elaborazione giurisprudenziale. E resta da chiedersi se è in realtà ancora oggi applicabile...

Molti sostengono che detta teoria - elaborata in vigenza della pregressa normativa in materia venatoria - non è più applicabile in corso di applicazione della attuale disciplina di settore. A nostro avviso questo non è vero e l'equivoco è dovuto ad una infelice elaborazione di previsione del punto specifico sulla attuale norma.

Infatti una attenta lettura della legge-quadro 11 febbraio 1992 n. 157 pone in luce che tutto il sistema sanzionatorio (penale ed amministrativo) è rivolto verso il cacciatore munito di regolare concessione (leggi: licenza) che poi viola i parametri di detto accordo contrattuale e dunque viene perseguito ora a livello appunto penale ora a livello amministrativo.

Si rileva, tuttavia, in modo estremamente palese, che manca una norma di fondo generale che punisca chi eserciti attività venatoria in modo totalmente illecito e cioè senza concessione (leggi: licenza).

La mancanza del titolo principale che legittima all'esercizio venatorio, e cioè la citata licenza da caccia (art. 12 comma 8), non viene in alcun modo sanzionata di per sé stessa (salvo il reato più generale di porto abusivo d'arma comune da sparo e le infrazioni amministrative in materia di omesso pagamento delle tasse di concessione governative).

Si potrebbe quindi giungere al paradosso giuridico secondo il quale converrebbe esercitare caccia di frodo senza procurarsi affatto la licenza in modo tale da restare scriminati e dunque impuniti anziché procurarsi la licenza e cacciare di frodo in parziale violazione della stessa per essere perseguiti dagli artt. 30 e 31.

Tuttavia si può, invece, ritenere che la norma in esame configuri tuttora come possibili ipotesi il furto venatorio o il danneggiamento (la prima nel caso di abbattimento ed apprensione di qualsiasi specie di mammifero o uccello oggetto della tutela, la seconda nel solo caso di abbattimento senza apprensione).

Si valutino al riguardo i seguenti punti:

l) l'art. 1 della legge in esame conserva, al pari della precedente normativa n. 968 del 1977, il principio base che dette a suo tempo luogo alla teoria del «furto venatorio»: «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale»;

2) detta legge non contiene una disposizione generale che esclude l'applicabilità delle norme sul furto nella generale materia, ma al contrario prevede le esclusioni solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa, ed infatti la norma che proibisce l'applicazione del « furto venatorio » è l'art. 30, comma 3, il quale recita: «Nei casi di cui al comma 1 (dell'art. 30 ndr) non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del codice penale»; analoga previsione per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 31. E dunque sembrerebbe di poter dedurre che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e dell'art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa caccia di frodo.

La fattispecie di bracconiere senza licenza, non rientra in questa prima parte dell'art. 30 e nell'art. 31 e non rientra in nessun'altra previsione specifica; dunque il furto venatorio sembrerebbe ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato e restano dunque intatti i vecchi presupposti giuridici del "furto venatorio": furto che espressamente appare escluso « nei casi di cui al comma 1 » e non in tutti i casi della nuova legge!...

Riteniamo pertanto, sulla base di dati presupposti, che il "furto venatorio" sia ancora oggi applicabile con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia; e questo contestualmente - appare logico - alle disposizioni sulle armi previste dalla specifica normativa in materia, anche se il cacciatore abusivo abbia denunciato l'arma e sia in possesso di licenza di porto fucile concessa per scopi diversi (es. difesa personale) poiché il porto dell'arma in tal caso, essendo diretto ed utilizzato per fine totalmente diverso, apparirebbe del tutto illegale. (…)".

di caccia chiusa (dato e particolare importante…) il soggetto si impossessava di cinque uccelli acquatici con reti. Un caso da manuale. Che può essere identico a tanti altri episodi nel contesto dei quali casi di "bracconaggio totale" possono essere ancora oggi ricompresi nella imputazione di furto aggravato ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato (quale è la fauna selvatica), fino ai grandi e gravi casi di uccisioni di animali protetti.
Dunque, il "furto venatorio" è ancora applicabile. E la denuncia delle guardie volontarie del WWF ne ha determinato ulteriore conferma.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 6 luglio 2010

Riportiamo in calce la motivazione della sentenza citata

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

N. 3607/10 R.G. G.I.P. N.3294/10 R.G.N.R.

SENTENZA N. 442/10

TRIBUNALE DI SALERNO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

SENTENZA DI APPLICAZIONE PENA
art. 444 c.p.p.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice dell'udienza preliminare dott.ssa Giovanna Lerose all'udienza del 24.06.2010 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
N D n. a il , dom.to in
via elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv.
con studio in Salerno via sottoposto ad obbligo di presentazione alla P.G., assente;
difeso dagli avvocati di fiducia
con studio in Salerno via , assente;

con studio in ,
sostituito dall'avv , presente.

IMPUTATO

A) del delitto p e p dagli artt **624 - 625 n 7 c p** perchè al fine di trame profitto per sè, in periodo di chiusura della caccia, si impossessava attraverso l' utilizzo di reti di n 5 uccelli acquatici denominati combattenti, di n 1 folaga e di n. 1 beccaccino, tutti catturati presso l' invaso artificiale sito in loc Campolongo;

B) - del delitto p e p dall' art **544 ter 1-3 c p** perche a causa delle modalita' di cattura di cui al capo A) cagionava la morte del beccaccino;

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

C) del delitto p. e p. dagli artt. **81 cpv — 651- 337 c.p.** perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sorpreso da alcuni agenti di vigilanza della Sezione del WWF di Salerno mentre esercitava l' attività di bracconaggio, di cui al capo A), dapprima rifiutava loro di dare indicazioni sulla propria identità personale quindi cercava di darsi alla fuga strattonandoli e da ultimo, messosi alla guida della propria autovettura e procedendo nella marciaa investiva gli agenti Albero Alfonso e Caiazza Rocco, cui procurava le lesioni di cui al capo che segue;

D) del delitto p.e p. dagli artt. **582-585 c.p.** perché, al fine di consumare il delitto di cui al capo C) procurava ad Albero Alfonso ed a Caiazza Rocco, agenti di vigilanza della Sezione del WWF di Salerno, rispettivamente contusioni al ginocchio sinistro con escoriazioni varie ed una lieve contusione al ginocchio sinistro, lesioni per entrambi giudicate guaribili in giorni sette;

E) del reato p. e p. dagli artt. **81 cpv c.p., 3 - 18/1 —21 lett.r) L. 157/92** perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, esercitava nei pressi dell' invaso artificiale sito in loc. Campolongo uccellagione e la cattura degli uccelli di cui al capo A) fuori dal periodo di caccia ed utilizzando un richiamo elettromagnetico

Le persone offese:
ALBERO ALFONSO nato ed ivi residente alla via
costituitosi parte civile
CAIAZZA ROCCO nato ed ivi residente alla via
n. 56, **costituitosi parte civile;**
difesi di fiducia dall'avv. Giovanna Gibboni con studio in Salerno

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

A seguito di emissione di decreto di giudizio immediato nei confronti di N notificato il 18/5/2010, l'imputato - a mezzo del suo difensore e procuratore speciale– nei termini previsti dal codice di rito avanzava richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e il PM prestava il proprio consenso alla pena come indicata nella richiesta, onde si procedeva alla fissazione della udienza in camera di consiglio, ai sensi degli artt 456 e ss, 447 c.p.p. per la data del 24/6/2010.

In detta udienza, nella contumacia dell'imputato, preliminarmente, le persone offese presenti, Albero A. e Caiazza R., rappresentate e difese dall'avv. G. Gibboni, presentavano richiesta di ammissione alla costituzione di parte civile, con deposito di atto di costituzione di p.c. e contestuale procura speciale e nulla osservando le altre parti, detta costituzione di parte civile veniva ammessa .

Inoltre il PM e il procuratore speciale concordemente richiedevano una riformulazione del calcolo della pena rispetto a quello già operato, nei termini riportati nel modulo allegato al verbale di udienza; inoltre il difensore avanzava richiesta di revoca della misura cautelare in atto, con il parere favorevole del P.d.R, e la parte civile costituita richiedeva la refusione delle spese processuali, depositando note scritte.

Indi il GIP, preso atto delle richieste di cui all'allegato prospetto e di quelle finali si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

Dall'esame degli atti acquisiti emergeva che per l'imputato veniva emesso il menzionato decreto di giudizio immediato con le imputazioni di cui agli artt. 624, 625 n.7 c.p.; 544 ter, 81 cpv. 651 e 337 c.p.; 582- 585 c.p. e art. 18 e 21 L. 157/92 , per essersi impossessato, in periodo di chiusura di caccia, di uccellagione abusivamente catturata e di avere così causato la morte di un esemplare; di avere rifiutato di fornire le sue generalità ad agenti di vigilanza del WWF da cui era stato sorpreso nell'attività di bracconaggio e di avere loro opposto resistenza con le condotte meglio descritte nei capi di imputazione, investendoli con la propria auto e causando loro le lesioni refertate giudicate guaribili in gg. 7 e di avere infine contravvenuto alle prescrizioni in materia di caccia di cui alle norme di legge violate e soprarichiamate. Fatti realizzati in Eboli in data 27/3/2010.

All'esito dell'esame della richiesta di applicazione di pena concordata, per come esposta e modificata dalle parti nel verbale di udienza, questo Giudice ritiene di dover accogliere detta richiesta per come indicata, secondo il calcolo della pena operato dalle parti.

La presente decisione si fonda dunque sulla richiesta di applicazione della pena presentata dall' imputato, sul consenso ritualmente prestato dal PM, sulla considerazione che - pacificamente- alla stregua delle complessive emergenze processuali in atti, non ricorrono i presupposti per pervenire ad una sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cpp e sulla ulteriore

Il G.I.P.
dr.ssa Giovanna Lerose

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

considerazione che appaiono corrette sia la qualificazione giuridica dei fatti contestati, per come specificati nel capo di imputazione, sia la applicazione e la comparazione delle circostanze , per come prospettate dalle parti.

Invero, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo acquisito e, in particolare, dei verbali di perquisizione, sequestro e arresto nella flagranza di reato; dell'annotazione dei CC di Eboli del 27/3/2010 e dei referti medici in atti, non vi sono i presupposti per pervenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito dell' imputato.

Quanto alla pena da irrogare, individuata nella misura di anni uno di reclusione e di euro 1030,00 di multa la pena da applicarsi per la violazione più grave di cui al capo A) della rubrica, computati l'aumento di pena per la ritenuta continuazione tra i reati, nella misura di mesi 5 di reclusione ed euro 470 di multa per il reato di cui all'art. 337 c.p. e nella misura di mesi 1 ed euro 100,00 di multa per ciascuna delle residue violazioni contestate; con la diminuente del rito, previa valutazione degli elementi tutti dell'art. 133 cp, , deve ritenersi congrua la pena concordata tra le parti e determinata, nella misura finale di : anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 1200,00 di multa(p.b. anni uno di reclusione ed euro 1030,00 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. ad anni 1 e mesi 9 di reclusione ed euro 1900,00 di multa, diminuita infine ai sensi dell'art. 444 cpp), pena subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena .

Deve disporsi la confisca e distruzione di tutte le attrezzature per la caccia e oggetti in sequestro.

Consegue per legge la condanna dell'imputato anche alla refusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano come da dispositivo

Quanto alla richiesta de libertate, rilevato che il è sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla PG ; che non risultano pervenute notizie di intervenuta violazione degli obblighi e che infine veniva applicata la pena richiesta con il beneficio della pena sospesa, deve ritenersi revocata la misura in atto.

PQM

letti gli artt. 444 e ss. cpp, dispone applicarsi, su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, con la continuazione tra i reati e la diminuizione per il rito prescelto, la pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 1200,00 di multa . Pena sospesa a termini e condizioni di legge.

Confisca e distruzione del reperto .

Condanna l'imputato al pagamento delle spese di costituzione di parte civile che liquidano in complessive euro 980.00 oltre IVA e CNAP come per legge

Letto l'art. 299 c.p.p., si dispone la revoca della misura cautelare in atto.

Salerno, 24/6/2010

TRIBUNALE DI SALERNO
UFFICIO GIP
24 GIU 2010
DEPOSITATO
Il Cancelliere

Il G.I.P.
Dott. Giovanna Lerose

Il Cancelliere B3
Cristina De Caro

2